

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1829

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARABOTTI, BILLI, BOF**

Modifiche agli articoli 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

*Presentata il 17 aprile 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente relazione non può prescindere da una breve analisi delle motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi, oggetto della presente proposta di legge, nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.

La legge n. 288 del 2002 è stata approvata con l'espressa finalità di adeguare la normativa in materia pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del

servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile nel riuscire a soddisfare tutte le richieste. In effetti, il servizio civile si è trovato gradualmente nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma, tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* procedurale previsto dai decreti annuali ai quali la legge stessa affida il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione del preventivo accertamento, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste, presentate da tutti i pensionati aventi titolo e diritto, volte all'incremento dell'assegno da euro 878 a euro 900 mensili, infatti, si è dovuto far ricorso a interventi legislativi che, con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva, fino alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato la dotazione iniziale del fondo pari a euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresi la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio. Con riguardo alla copertura finanziaria, va per altro osservato e tenuto conto che, sulla scorta dei dati che annualmente fornisce il Ministero dell'economia e delle finanze sul numero dei pensionati per cause di guerra e per servizio, soprattutto i primi, ormai ultraottantenni, risultano in costante diminuzione. L'ultimo dato concernente gli aventi titolo all'assegno sostitutivo è riferito al mese di dicembre 2023 e risulta essere pari a 511 soggetti, di cui 462 con assegno al 100 per cento e 49 con assegno al 50 per cento, per una spesa complessiva di euro 4.993.332,33. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento.

Alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, è necessaria una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile. La presente proposta di legge, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende

la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile in base alle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale modifica non necessita di ulteriori risorse a integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, come integrato dalla legge n. 232 del 2016.

Dal punto di vista dei costi indiretti non possono, infine, essere trascurati i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo. Il beneficio è subordinato alla presentazione di un'esplicita domanda solo per i nuovi aventi titolo, mentre per coloro che nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio affetti dalle stesse categorie di superinvalidità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri, a decorrere dall'anno 2024, sono stimati in 6 milioni di euro annui, si prevede l'utilizzo delle risorse, disponibili a legislazione vigente, del fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, istituito dalla legge n. 288 del 2002.

L'approvazione della presente proposta di legge rappresenta la risposta che, da oltre vent'anni, i grandi invalidi di guerra e per servizio richiedono e che non comporta alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) — 1.* Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno mensile, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità. Per i soggetti affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è pari a euro 900 mensili. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. L'assegno di cui al comma 1 è annualmente adeguato secondo le modalità di

cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Le Ragionerie territoriali dello Stato ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

5. Per gli invalidi che, nell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge, l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto d'ufficio. Per coloro che non hanno in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tale fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

